

COMUNE DI SIENA

Comune capofila dell'Aggregazione "Via Francigena Sud"

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l'individuazione di un Ente del Terzo Settore, eventualmente in forma di raggruppamento, con cui attivare un procedimento di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'itinerario della Via Francigena nel territorio dell'Aggregazione "Via Francigena Sud" – annualità 2026 e 2027.

PREMESSA

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 e in particolare l'art. 6 "Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena", che autorizza la Regione Toscana a erogare un contributo straordinario ai Comuni capofila per interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio associato di cui all'art. 15 della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 sostituita dalla L.R.T. 61/2024;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra i Comuni dell'Aggregazione "Via Francigena Sud", che individua il Comune di Siena quale Comune capofila ed il successivo protocollo di intesa in corso di sottoscrizione;

VISTO il Decreto della Regione Toscana – Direzione Attività Produttive – Settore Turismo, Commercio e Servizi n. 4218 del 21/02/2025, con il quale è stato assegnato al Comune di Siena, in qualità di capofila dell'Aggregazione "Via Francigena Sud", un contributo per la manutenzione ordinaria dell'itinerario della Via Francigena per le annualità 2025, 2026 e 2027;

CONSIDERATO che le risorse assegnate al Comune di Siena per le annualità 2026 e 2027 ammontano complessivamente a € 117.767,90 (€ 58.883,95 per il 2026 ed € 58.883,95 per il 2027);

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e in particolare l'art. 55 che disciplina il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione;

VISTO in particolare l'art. 5 del suddetto Codice che individua le attività di interesse generale, tra cui: lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano", e in particolare gli artt. 11 e 13 che disciplinano l'istituto della co-progettazione e i principi del relativo procedimento;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore", laddove applicabile;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12, ai sensi del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione, da parte delle amministrazioni medesime, dei criteri e delle modalità cui esse devono attenersi;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 6, che — in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale — riconosce il valore e la specificità del rapporto fra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stesso i rapporti instaurati attraverso gli istituti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento di cui agli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, che ha riconosciuto la specificità del rapporto fra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, qualificandolo come forma di collaborazione finalizzata al perseguimento condiviso di obiettivi di interesse generale, distinta e alternativa rispetto al mercato e alla logica del corrispettivo;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione dei contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 180 del 17/10/2024 (di seguito "Regolamento Comunale"), e in particolare l'art. 10 che disciplina la procedura per la concessione dei contributi economici straordinari, nonché l'art. 12 che ne disciplina le modalità di erogazione e di rendicontazione;

CONSIDERATO che le attività di salvaguardia, manutenzione e cura dell'itinerario della Via Francigena oggetto del presente Avviso costituiscono attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare in quanto:

- riconducibili alla lett. f) (tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio): la Via Francigena è bene culturale di rilevanza europea, riconosciuto Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, e attraversa paesaggi storici, rurali e naturali di eccezionale valore identitario per i territori che la ospitano, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio diffuso dei centri storici, dei borghi e dei siti di interesse storico-artistico e religioso lungo il tracciato;
- riconducibili alla lett. e) (salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e razionale utilizzo delle risorse naturali): la cura del tracciato e degli ambienti contigui contribuisce alla tutela attiva degli ecosistemi attraversati, al mantenimento del paesaggio agrario e naturale e alla prevenzione del degrado ambientale;
- riconducibili alla lett. k) (turismo di interesse sociale, culturale o religioso): la Via Francigena è veicolo privilegiato di forme di turismo lento, sostenibile e di pellegrinaggio, con effetti positivi in termini di inclusione, dialogo interculturale, accessibilità del patrimonio e benessere delle persone;

CONSIDERATO altresì il rilevante valore sociale rappresentato dal coinvolgimento degli enti privi di scopo di lucro, e in particolare degli Enti del Terzo Settore, nelle attività di salvaguardia, manutenzione e cura dell'itinerario della Via Francigena, in quanto tale coinvolgimento:

- valorizza il radicamento territoriale e l'esperienza maturata dagli enti senza scopo di lucro nella tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale del cammino;
- favorisce la partecipazione attiva delle popolazioni residenti, delle reti di volontariato e dei pellegrini-camminatori alla cura dell'itinerario, con effetti positivi in termini di presidio del territorio, prevenzione del degrado, manutenzione del paesaggio rurale e rafforzamento della coesione sociale e territoriale dei territori attraversati;
- promuove forme di cittadinanza attiva e di solidarietà, sostiene la trasmissione intergenerazionale della cultura del cammino, contribuisce alla diffusione di una cultura del turismo sostenibile e inclusivo e al rafforzamento dei legami di comunità nei territori dell'Aggregazione "Via Francigena Sud";

DATO ATTO che, in coerenza con il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, il contributo che sarà erogato all'Ente del Terzo Settore selezionato attraverso la presente procedura ha natura di compartecipazione alle attività di interesse generale svolte dall'Ente medesimo nell'ambito della propria autonoma missione statutaria, e non costituisce in alcun modo corrispettivo per prestazioni rese a favore del Comune di Siena o degli altri Comuni dell'Aggregazione, non configurandosi pertanto alcun rapporto sinallagmatico né di scambio di mercato;

DATO ATTO che la definizione del bisogno da soddisfare (la salvaguardia e la manutenzione ordinaria dell'itinerario della Via Francigena nel tratto ricadente nei Comuni dell'Aggregazione), l'individuazione degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili sono già stati operati attraverso una pluralità di atti, e segnatamente: il Decreto della Regione Toscana n. 4218 del 21/02/2025; le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci dell'Aggregazione nelle sedute del 28 aprile 2025 e del 5 maggio 2026; la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 22/07/2025 relativa all'annualità 2025; l'atto di indirizzo approvato in via preliminare dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 5 maggio 2026; tali atti, nel loro complesso, assolvono in concreto alla funzione propria della fase di co-programmazione di cui all'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e all'art. 11, comma 1, della L.R. 65/2020, individuando in modo partecipato, nell'ambito della gestione associata, i bisogni, gli interventi, le modalità e le risorse;

RITENUTO pertanto, in ragione dell'avvenuta definizione del quadro programmatico attraverso gli atti sopra richiamati e dell'imminente avvio della stagione turistica 2026 — che, considerata la crescente frequentazione del cammino nei mesi primaverili ed estivi, impone tempi stretti per assicurare la fruibilità in sicurezza dell'itinerario — di non attivare una distinta e ulteriore fase formale di co-programmazione e di procedere direttamente alla fase di co-progettazione di cui all'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, attivata alla luce del quadro programmatico già definito;

VISTA il verbale della Conferenza dei Sindaci con cui sono stati approvati gli indirizzi per la pubblicazione del presente Avviso;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1250 del 18/05/2026 con cui si approva il presente Avviso pubblico;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell'avviso

1. Il Comune di Siena, in qualità di capofila dell'Aggregazione "Via Francigena Sud", attraverso il presente Avviso pubblico intende individuare un Ente del Terzo Settore con cui attivare, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, un procedimento di co-progettazione per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'itinerario della Via Francigena nel territorio dell'Aggregazione "Via Francigena Sud", per le annualità 2026 e 2027.
2. Il soggetto selezionato sarà chiamato a partecipare alla co-progettazione delle attività di manutenzione ordinaria, con particolare riferimento alla salvaguardia del cammino, attraverso il confronto con il Comune di Siena e con i Comuni dell'Aggregazione. La partecipazione alla fase di co-progettazione non comporta alcun riconoscimento economico, né costituisce impegno per l'Amministrazione.
3. Nell'ambito della co-progettazione il soggetto selezionato apporta proprie risorse materiali, immateriali ed economiche, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 65/2020, nei modi e nei termini definiti in sede di co-progettazione.
4. All'esito della fase di co-progettazione, il progetto elaborato sarà presentato dal soggetto selezionato al Comune di Siena quale formale richiesta di contributo straordinario, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale. La concessione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta Comunale e i rapporti tra le parti sono regolati da apposita convenzione, nei limiti delle risorse disponibili.
5. In ragione dell'imminente avvio della stagione turistica 2026 e della crescente frequentazione del cammino, che impongono tempi stretti per assicurare la fruibilità in sicurezza dell'itinerario, il Comune di Siena, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 13, comma 1, della L.R. 65/2020:
 - a) si avvale del termine minimo di venti giorni per la presentazione delle candidature consentito dall'art. 13, comma 1, lett. c, della L.R. 65/2020, come specificato all'art. 7;
 - b) non attiva, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b, n. 3, della L.R. 65/2020, forme di consultazione tra i candidati e l'amministrazione anteriori alla selezione, e procede alla co-progettazione esclusivamente con il soggetto risultato vincitore della procedura.

Art. 2 – Soggetti ammessi alla selezione

1. Sono ammessi a presentare la propria candidatura al presente Avviso:
 - a) in forma singola, gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che operano nei settori d'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo Codice, con particolare riferimento alle lettere e), f) e k) richiamate in premessa;

- b) in forma di raggruppamento, anche costituendo, mediante Associazione Temporanea di Scopo (ATS), tra enti privi di scopo di lucro. Tutti i componenti del raggruppamento devono essere enti privi di scopo di lucro (Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, ovvero altri soggetti privati senza fini di lucro quali associazioni, comitati, fondazioni, società sportive senza fini di lucro, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cooperative sociali e simili) e operare in ambiti coerenti con l'oggetto del presente Avviso. Il capofila del raggruppamento deve essere obbligatoriamente un Ente del Terzo Settore in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Tutti i soggetti partecipanti, sia in forma singola sia quali componenti di un raggruppamento, devono possedere i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 3 del presente Avviso.
 3. È fatto divieto ai soggetti di partecipare al presente Avviso in più di un raggruppamento o, contemporaneamente, in forma singola e in raggruppamento.
 4. In coerenza con il Regolamento Comunale, che ammette quali beneficiari di contributi esclusivamente soggetti privi di scopo di lucro, e con la destinazione vincolata del contributo regionale, che esclude altre forme di finanziamento, non è ammessa la partecipazione alla procedura — ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b, n. 4, della L.R. 65/2020 — di soggetti che perseguono scopo di lucro né in qualità di sostenitori, né di finanziatori, né di partner di progetto. La partecipazione di eventuali enti privi di scopo di lucro diversi dal candidato in forma singola può avvenire esclusivamente mediante l'inclusione nel raggruppamento di cui al comma 1, lettera b. - Il contributo liquidato non può essere superiore alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per le finalità di manutenzione ordinaria della Via Francigena e documentate attraverso specifici giustificativi di spesa.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

1. I soggetti partecipanti, in forma singola o quali componenti di un raggruppamento, devono possedere a pena di inammissibilità i seguenti requisiti generali:
 - a) non perseguire scopo di lucro e non svolgere le attività progettuali a scopo di lucro;
 - b) avere sede legale e/o operativa nel territorio di uno dei Comuni dell'Aggregazione "Via Francigena Sud" (San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Siena, Monteroni d'Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Radicofani, San Casciano dei Bagni e Abbadia San Salvatore), ovvero impegnarsi ad attivarne una in tale territorio in caso di selezione;
 - c) avere tra le finalità statutarie attività coerenti con l'oggetto del presente Avviso, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione di itinerari escursionistici, percorsi naturalistici, cammini storico-culturali o, comunque, ad attività di salvaguardia ambientale e paesaggistica, ovvero ad attività culturali, sociali, sportive o di promozione del territorio coerenti con la finalità di cura della Via Francigena;

- d) essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
 - e) essere in regola con le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - f) assenza, in capo al legale rappresentante e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali e cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
 - g) assenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia).
2. In aggiunta ai requisiti generali di cui al comma 1, il soggetto candidato in forma singola e il capofila del raggruppamento devono essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
 3. I requisiti sono dimostrati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Allegato 2). In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun componente.

Art. 4 – Obiettivi, azioni e attività

1. Ai fini del presente Avviso, il riferimento all'itinerario della Via Francigena si intende esteso sia al percorso pedonale sia al percorso ciclabile, anche nei tratti nei quali i due percorsi presentano tracciati divergenti, per la parte ricadente nel territorio dei Comuni dell'Aggregazione "Via Francigena Sud".
2. Il Comune di Siena, in qualità di capofila dell'Aggregazione "Via Francigena Sud", intende attivare un percorso di co-progettazione finalizzato alla manutenzione ordinaria dell'itinerario della Via Francigena nel tratto ricadente nei Comuni dell'Aggregazione, con i seguenti obiettivi generali:
 - garantire la fruibilità, la sicurezza e il decoro del percorso in tutto il territorio dell'Aggregazione;
 - assicurare la corretta segnaletica direzionale lungo l'itinerario;
 - preservare le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del cammino;
 - promuovere il coinvolgimento attivo del Terzo Settore e delle reti di volontariato nella tutela e valorizzazione del cammino.
3. Le attività oggetto della co-progettazione comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - monitoraggio periodico dello stato del percorso e segnalazione delle criticità ai Comuni competenti;
 - piccoli interventi di manutenzione del fondo del cammino;
 - manutenzione, ripristino e integrazione della segnaletica direzionale orizzontale e verticale, conformemente agli standard regionali;
 - pulizia del percorso, taglio della vegetazione invasiva e interventi di decespugliamento;

- raccolta dei rifiuti abbandonati lungo il tracciato;
 - attività di sensibilizzazione e di promozione di buone pratiche di fruizione sostenibile del cammino;
 - raccordo con i volontari, le associazioni e gli stakeholder locali coinvolti nella cura del cammino.
4. Le attività dovranno svolgersi nell'intero ambito territoriale dell'Aggregazione "Via Francigena Sud" e dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal Decreto della Regione Toscana n. 4218 del 21/02/2025, nonché con le indicazioni dell'Aggregazione.

Art. 5 – Durata

1. Le attività si svolgeranno nelle annualità 2026 e 2027, secondo il cronoprogramma definito in sede di co-progettazione e formalizzato nella convenzione di cui all'art. 1, comma 3.
2. Eventuali proroghe potranno essere concesse esclusivamente in coerenza con le tempistiche stabilite dalla Regione Toscana e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 6 – Risorse economiche

1. Le risorse complessivamente disponibili per la realizzazione delle attività ammontano a € 117.767,90 (centodiciasettemilasettecentosessantasette/90), così suddivise:
 - € 58.883,95 per l'annualità 2026;
 - € 58.883,95 per l'annualità 2027.
2. Le risorse derivano dal contributo regionale assegnato al Comune di Siena con Decreto della Regione Toscana n. 4218 del 21/02/2025 e sono destinate esclusivamente alla manutenzione ordinaria dell'itinerario della Via Francigena.
3. Gli importi indicati sono suscettibili di rimodulazione in sede di co-progettazione, in funzione delle effettive disponibilità di bilancio e delle eventuali variazioni disposte dalla Regione Toscana.
4. Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese strettamente riferibili alle attività di manutenzione ordinaria dell'itinerario o ad esse direttamente strumentali. Non sono pertanto ammissibili a rendicontazione, ancorché previste dal progetto, le spese sostenute per attività di monitoraggio del percorso, di promozione, di comunicazione, di sensibilizzazione e di valorizzazione, nonché per ogni altra attività che non sia riconducibile, in via diretta o strumentale, alla manutenzione ordinaria del cammino.
5. Il contributo straordinario di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale è erogato dal Comune di Siena annualmente, a favore del soggetto selezionato, a seguito della presentazione della rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute nella relativa annualità.
6. La rendicontazione finale di ciascuna annualità deve essere trasmessa al Comune di

Siena, a pena di mancata erogazione del saldo, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Nel corso di ciascuna annualità il beneficiario può inoltre presentare fino a due rendicontazioni intermedie prima di tale termine, riferite a spese effettivamente sostenute e documentate alla data della loro presentazione; ciascuna rendicontazione intermedia dà luogo alla liquidazione di una tranches del contributo annuale, commisurata alle spese rendicontate e ammesse, configurandosi quale liquidazione parziale del saldo e non quale acconto ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento Comunale. La quota residua del contributo annuale è liquidata, a titolo di saldo finale, a seguito della rendicontazione finale.

7. Le rendicontazioni, sia intermedie sia finali, devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica ufficiale messa a disposizione dal Comune di Siena ai sensi del Regolamento Comunale e devono essere corredate dei giustificativi contabili regolarmente quietanzati e di una relazione descrittiva delle attività svolte.

Art. 7 – Termine e modalità di presentazione della proposta

1. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve contenere i seguenti documenti:
 - Domanda di candidatura redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria di cui all'Allegato 2;
 - Proposta progettuale, redatta in forma sintetica, contenente la descrizione delle attività proposte, della metodologia di intervento, del cronoprogramma di massima e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione;
 - Eventuale dichiarazione di intenti a costituire ATS (Allegato 3), sottoscritta da tutti i soggetti aderenti, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento costituendo;
 - Informativa privacy (Allegato 4) controfirmata per presa visione;
 - Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
2. La domanda e i relativi allegati, in formato pdf non modificabile e sottoscritti, devono essere trasmessi entro il giorno 18/06/2026 alle ore 20,00 — termine fissato a non meno di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c, della L.R. 65/2020 — mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto: "Avviso manifestazione di interesse co-progettazione manutenzione Via Francigena Sud – annualità 2026-2027" - Servizio Progetti Sovracomunali e Ufficio Comunale d'Ambito.
3. Le istanze pervenute oltre il termine indicato o con modalità difformi da quelle previste non saranno prese in considerazione e saranno escluse dalla procedura.

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle procedure di selezione

1. La verifica formale e la valutazione di merito delle candidature pervenute saranno effettuate da una Commissione nominata con apposito provvedimento del

Responsabile del procedimento.

2. La candidatura sarà ritenuta ammissibile se:
 - pervenuta entro il termine indicato e secondo le modalità previste dall'art. 7;
 - contenente tutta la documentazione richiesta, regolarmente sottoscritta;
 - rispondente ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.
3. Le candidature non ammissibili non saranno sottoposte alla valutazione di merito.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione presentata. La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verificato in sede di controllo è causa di esclusione.
5. La selezione si concluderà con la formazione di una graduatoria, approvata con apposito provvedimento e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Siena.
6. Al termine della procedura di co-progettazione e successivamente al completamento delle attività progettuali, il Comune di Siena darà conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi del presente Avviso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 65/2020 e in conformità al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 luglio 2019 recante "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore".

Art. 9 – Criteri di valutazione

1. La valutazione delle candidature ammissibili sarà effettuata in maniera competitiva, ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all'art. 8, secondo la griglia di valutazione di seguito riportata, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti.

SEZIONE 1 — QUALITÀ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (max 30 punti)

1.a Qualità e coerenza complessiva progettuale — Valutazione in termini di chiarezza, completezza e univocità espositiva, con chiara indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi previsti dal presente Avviso (**max 12 punti**):

- mancanza di qualità e di coerenza: 0 punti;
- alta qualità del progetto e assenza di coerenza, o viceversa: 6 punti;
- alta qualità e coerenza del progetto: 12 punti.

1.b Adeguatezza della metodologia, degli strumenti operativi e del cronoprogramma — Valutazione della metodologia, degli strumenti operativi e del cronoprogramma proposti in termini di coerenza ed efficacia rispetto alle attività da realizzare (**max 10 punti**):

- metodologia adeguata: 3 punti;
- strumenti operativi adeguati: 4 punti;
- cronoprogramma coerente e adeguato: 3 punti.

1.c Coerenza ed economicità tra attività realizzate e costi preventivati — Congruità fra il budget di progetto, le attività previste e il conseguimento degli obiettivi (**max 8 punti**):

- non congruo: 0 punti;
- congruo ma migliorabile rispetto al conseguimento degli obiettivi: 4 punti;
- coerente e congruo rispetto al conseguimento degli obiettivi: 8 punti.

SEZIONE 2 — ESPERIENZA SPECIFICA E RADICAMENTO TERRITORIALE (max 55 punti)

2.a Esperienza specifica nel tratto della Via Francigena fra San Gimignano e San Casciano dei Bagni — Valutazione delle attività analoghe di manutenzione, salvaguardia o cura dell'itinerario svolte negli ultimi cinque anni nel tratto della Via Francigena compreso fra San Gimignano e San Casciano dei Bagni dal candidato in forma singola ovvero, in caso di partecipazione in raggruppamento, da uno o più dei soggetti aderenti al raggruppamento. Saranno valutate ai fini del punteggio esclusivamente le attività documentate **(3 punti per ogni attività, fino a un massimo di 15 punti)**.

2.b Iniziative svolte sulla Via Francigena anche diverse dalla manutenzione — Esperienza maturata in iniziative di natura diversa dalla manutenzione, svolte sulla Via Francigena dal candidato in forma singola ovvero, in caso di partecipazione in raggruppamento, da uno o più dei soggetti aderenti al raggruppamento (a titolo esemplificativo: accoglienza dei pellegrini, organizzazione di eventi e di cammini, attività di promozione e comunicazione, attività di ricerca e di valorizzazione storico-culturale, attività formative) **(2 punti per ogni iniziativa, fino a un massimo di 10 punti)**.

2.c Importo complessivo gestito per attività su cammini storici — Importo complessivo di contributi pubblici, ovvero di lavori e servizi affidati da enti locali, gestito dal candidato in forma singola ovvero, in caso di partecipazione in raggruppamento, dai soggetti aderenti al raggruppamento (importi cumulati) negli ultimi cinque anni, per attività relative alla Via Francigena o ad altri cammini storici. Saranno presi in considerazione esclusivamente gli importi documentati con riferimento a specifici provvedimenti di affidamento ovvero di concessione di contributo **(max 10 punti)**:

- fino a € 25.000: 2 punti;
- da € 25.001 a € 75.000: 4 punti;
- da € 75.001 a € 150.000: 6 punti;
- da € 150.001 a € 300.000: 8 punti;
- oltre € 300.000: 10 punti.

2.d Rete di collaborazioni con soggetti locali — Rete di collaborazioni in essere del candidato in forma singola ovvero, in caso di partecipazione in raggruppamento, dei soggetti aderenti al raggruppamento, con altri soggetti locali — diversi dai componenti dello stesso raggruppamento — quali enti pubblici, Pro Loco, associazioni di camminatori, operatori dell'accoglienza e simili, che si occupano di Via Francigena o, più in generale, di accoglienza e turismo nel territorio dell'Aggregazione "Via Francigena Sud". Saranno valutate positivamente le collaborazioni documentate da accordi, convenzioni, lettere di intenti o altri atti formali **(1 punto per ogni accordo, fino a un massimo di 8 punti)**.

2.e Collaborazione con l'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) — Eventuale collaborazione con l'Associazione Europea delle Vie Francigene, valutata in base alla partecipazione del candidato in forma singola ovvero, in caso di partecipazione in raggruppamento, dei soggetti aderenti al raggruppamento, ad eventi e attività promosse o

patrociate da AEVF (**1 punto per ogni partecipazione documentata, fino a un massimo di 7 punti**).

2.f Consistenza della base associativa volontaria — Numero di volontari iscritti al registro dei volontari del candidato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. In caso di partecipazione in raggruppamento (ATS), il numero si ottiene sommando i volontari iscritti nei registri dei singoli soggetti aderenti (**max 5 punti**):

- da 1 a 25 volontari: 1 punto;
- da 26 a 50 volontari: 2 punti;
- da 51 a 100 volontari: 3 punti;
- da 101 a 200 volontari: 4 punti;
- oltre 200 volontari: 5 punti.

SEZIONE 3 — INNOVATIVITÀ E SOSTENIBILITÀ (max 15 punti)

3.a Innovatività della proposta in termini di attività e metodologia — Valutazione in termini di innovatività dei contenuti, della metodologia e degli strumenti proposti in relazione agli obiettivi e dei target da raggiungere (**max 8 punti**):

- innovatività della proposta: 4 punti;
- innovatività della metodologia: 4 punti.

3.b Sostenibilità nel tempo delle attività — È attribuito 1 punto per ciascuna ulteriore attività programmata sul tratto della Via Francigena interessato dal presente Avviso, oltre quelle oggetto di contributo, dal candidato in forma singola ovvero, in caso di partecipazione in raggruppamento, da uno o più dei soggetti aderenti al raggruppamento, sostenuta attraverso risorse proprie, l'apporto di volontari, partner o risorse di terzi (**fino a un massimo di 7 punti**).

2. Non saranno prese in considerazione candidature che non raggiungano il punteggio minimo complessivo di 60 punti.
3. Sarà selezionato il soggetto proponente che avrà riportato il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio complessivo, prevale il candidato che abbia ottenuto il punteggio più elevato nella Sezione 2 — Esperienza specifica e radicamento territoriale; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e e 2.f, le esperienze, gli importi, le collaborazioni e la consistenza dei volontari devono essere puntualmente dichiarati nella domanda di partecipazione e documentati mediante idonei allegati (a titolo esemplificativo: provvedimenti di affidamento o di concessione di contributo, convenzioni, lettere di partenariato, attestazioni, estratto del registro dei volontari). In caso di partecipazione in raggruppamento la dichiarazione e la documentazione devono essere prodotte distintamente per ciascuno dei soggetti aderenti, ai fini del cumulo previsto dai singoli criteri. In assenza di adeguata documentazione, il relativo punteggio non sarà attribuito.

Art. 10 – Doveri del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a realizzare le attività di manutenzione ordinaria della Via Francigena oggetto del progetto elaborato in sede di co-progettazione e approvato dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle modalità, dei tempi e degli standard concordati nonché di quanto stabilito dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 3.
2. Per i tratti dell'itinerario che interessano aree di proprietà privata, è onere del beneficiario stabilire idonei accordi con i proprietari per effettuare gli interventi necessari, nonché con la Provincia di Siena in qualità di detentrica degli accordi ventennali di comodato sui tratti interessati.
3. Gli interventi di manutenzione sulle aree di proprietà pubblica devono essere preventivamente concordati con i rispettivi uffici tecnici dei Comuni dell'Aggregazione interessati dall'intervento.
4. Prima di eseguire qualsiasi intervento, il beneficiario è tenuto a ottenere, a propria cura e spese, ogni autorizzazione, permesso o nulla osta necessario all'esecuzione delle attività, con particolare riferimento agli eventuali atti di assenso da rilasciarsi da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, sollevando il Comune di Siena da qualsiasi responsabilità in merito all'effettuazione degli interventi stessi.
5. Restano esclusivamente a carico del beneficiario ogni onere e adempimento necessari a svolgere le attività progettuali nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.), sia con riguardo ai volontari impiegati, sia con riguardo agli eventuali soggetti terzi coinvolti. Il Comune di Siena è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle attività oggetto di contributo.
6. Il beneficiario si impegna a stipulare e a trasmettere al Comune di Siena, prima dell'avvio delle attività di ciascuna annualità, copia di idonea polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'attività. In particolare, qualora il beneficiario si avvalga di volontari, esso è tenuto ad assicurarli, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; la copertura assicurativa deve inoltre estendersi agli eventuali soggetti terzi coinvolti e alla responsabilità civile verso terzi connessa all'attività progettuale.
7. Il contributo deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso. Eventuali modifiche al progetto, sopravvenute in corso di esecuzione e tali da incidere sui contenuti, sulle modalità o sui tempi delle attività, devono essere preventivamente comunicate al Comune di Siena ed essere espressamente autorizzate.
8. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche di cui all'art. 1, commi 125 e seguenti, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e accetta la pubblicazione dei dati relativi al contributo concesso ai sensi dell'art. 26 del

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

9. Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo per il tempo previsto dalla normativa vigente in materia, e comunque per non meno di dieci anni dall'erogazione del saldo, rendendola disponibile per ogni eventuale controllo, audit o verifica del Comune di Siena, della Regione Toscana e degli altri organi competenti.
10. Il beneficiario è tenuto a mantenere per l'intera durata del progetto i requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 del presente Avviso e a comunicare tempestivamente al Comune di Siena ogni variazione che incida su di essi.
11. Qualora il beneficiario abbia personale dipendente impiegato nelle attività progettuali, esso applica, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della L.R. 65/2020, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le attività, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare. La presente disposizione non trova applicazione qualora il beneficiario non abbia personale dipendente.
12. La mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto, ovvero il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comportano la revoca totale o parziale del contributo concesso, con conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, secondo quanto disposto dagli artt. 14 e 15 del Regolamento Comunale.

Art. 11 – Obblighi pubblicitari

1. Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Siena (www.comune.siena.it), nella sezione "Bandi e Avvisi".
2. L'esito della procedura di selezione sarà reso noto attraverso pubblicazione sul medesimo sito istituzionale, ritenendosi con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

Art. 12 – Norme di salvaguardia

1. La presentazione della candidatura non attribuisce al proponente alcun diritto in ordine alla conclusione del procedimento di co-progettazione e non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione, la quale si riserva ogni valutazione a proprio insindacabile giudizio.
2. La fase di co-progettazione non comporta riconoscimenti economici e non costituisce impegno per il Comune di Siena, che si riserva, al termine, di valutarne gli esiti.
3. Il soggetto selezionato sarà chiamato a sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Siena per la realizzazione delle attività concordate.
4. Si procederà all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e ammissibile. In caso di rinuncia da parte del primo classificato o di esclusione a seguito dei controlli, si procederà allo scorrimento della

graduatoria.

5. Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nella domanda di partecipazione e negli allegati, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale, in quanto compatibili, nonché le ulteriori norme di legge vigenti in materia.

Art. 13 – Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

1. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di selezione e alle successive attività di co-progettazione e di realizzazione del progetto.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Siena, con sede in Il Campo n. 1 – 53100 Siena (PEC: comune.siena@postacert.toscana.it).
3. L'informativa privacy estesa è allegata al presente Avviso (Allegato 4).

Art. 14 – Foro competente

1. Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è Paolo Bonari Responsabile del Servizio Progetti Sovracomunali e Ufficio Comunale d'Ambito del Comune di Siena.
2. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Paolo Bonari – e-mail: paolo.bonari@comune.siena.it.

Allegati:

- Allegato 1 – Modulo di candidatura
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria
- Allegato 3 – Modello di dichiarazione di intenti a costituire ATS (eventuale)
- Allegato 4 – Informativa privacy
- Allegato 5 – Fac simile proposta progettuale
- Allegato 6 – Schema di convenzione

IL RESPONSABILE DI E.Q.